

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5491 del 08/10/2024
Oggetto	Procedimento FE21A0007. Rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione aree verdi nel Comune di Ferrara, loc. S. Martino. Concessionario: Cuniola società agricola a responsabilità limitata
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5731 del 08/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno otto OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE21A0007

RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI NEL COMUNE DI FERRARA, LOC. S. MARTINO.

CONCESSIONARIO: CUNIOLA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l.r. 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- il R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- la D.G.R. n. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- la delibera n. 8/2015 dell'Autorità di Bacino Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano gestione del Distretto idrografico padano - c.d. "Direttiva Derivazioni");

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la l.r. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la l.r. 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le delibere di Giunta regionale: 15 aprile 2002, n.609; 7 luglio 2003, n.1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n.2242 e n.1994; 9 dicembre 2011, n.1985; 2 febbraio 2015 n.65 (Nuove determinazioni di canoni e spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n.1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2/2015);
- il Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- le deliberazioni di Giunta regionale: 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la DGR 1195/2016 (Direttiva relativa ai criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
- la DGR del 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 - come da ultimo modificata con D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di ARPAE;
- la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

DATO ATTO che con domanda acquisita agli atti con prot. n. PG.2021.0036590 del 09/03/2021, DEBORA NEGRINI in qualità di Rappresentante Legale della società CUNIOLA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA - C.F 01444570582 / P.Iva 04121480372, con sede legale in Bologna (BO), ha richiesto:

1. l'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa così descritta:

pozzo avente profondità max di m. 110 dal piano di campagna;

ubicazione: Comune di Ferrara, loc. S. Martino, su terreno di proprietà della richiedente, censito al foglio n. 299, mappale n. 221 del N.C.T; coordinate UTM–RER, x = 704406 - y = 961280;
2. la contestuale concessione a derivare acqua pubblica mediante la suddetta opera di presa, nei limiti e per l'uso di seguito indicati:
 - portata massima di acqua derivabile pari a l/s 1,67; portata media pari a l/s 1,39;
 - volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a mc/annui 2.640,00;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi;

CONSIDERATO che:

- la domanda suindicata presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001 e di autorizzazione a nuova perforazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 16, R.R. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree verdi;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza sul BURERT n. 107 del 14.04.2021 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree ZSC e ZPS;
- in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna con nota prot. PG/2016/0788494 del 27/12/2016, secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal PdG del Distretto Idrografico Padano può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante applicazione della “Direttiva Derivazioni” (Del. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po così come integrata dalla Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), superando di fatto il parere in questione, salvo i casi in cui “per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono presenti fonti alternative disponibili sufficienti a soddisfare il fabbisogno idrico della richiedente;

DATO ATTO che con nota prot. n. PG/2021/0059806 del 19.04.2021, è stato richiesto alla Provincia di Ferrara, il parere di competenza previsti dall'art. 12 del R.R. 41/2001;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla *Provincia di Ferrara* (PG.2021.110031 del 14.07.2021);

DATO ATTO che con Determinazione n. DET-AMB-2021-5215 del 20/10/2021, è stata rilasciata l'Autorizzazione alla Perforazione dell'opera di presa richiesta, ai sensi dell'art. 16 del R.R. 41/2001, con cui sono state stabilite le prescrizioni tecniche e i termini per la realizzazione dell'intervento e per la comunicazione degli esiti delle attività intraprese, che si intendono qui richiamate;

PRESO ATTO inoltre che con nota acquisita agli atti con prot. n. PG/2022/61999 del 13.04.2022, il richiedente ha comunicato la data di Inizio dei Lavori di perforazione;

DATO ATTO che con prot. nr. PG.2024.27320 del 12/02/2024, ai sensi dell'articolo 10bis della Legge 241 del 1990 e ss. mm. e ii, la scrivente Agenzia ha trasmesso alla ditta CUNIOLA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA il *preavviso di diniego* relativamente al prelievo di acqua pubblica sotterranea, rilasciata con ATTO nr. DET-AMB-2021-5215, richiedendo inoltre di comunicare i volumi eventualmente prelevati per ogni anno solare con relative letture del contatore.

PRESO ATTO che:

- con nota acquisita agli atti con prot. n. PG.2024.34690 del 22.02.2024, il richiedente ha trasmesso le osservazioni a riscontro del suddetto *preavviso di diniego*, comunicando le tempistiche delle varie fasi di lavorazione per la perforazione dell'opera di presa e i volumi prelevati con relative letture del contatore;

- con nota acquisita agli atti con prot. n. PG.2024.55562 del 25.03.2024, il richiedente ha trasmesso la *Relazione Tecnica di Fine Lavori* ai sensi dell'art. 16 del R.R. 41/2001, documentando di aver ottemperato alle prescrizioni impartite;

CONSIDERATO che il prelievo di acqua sotterranea effettuato in assenza di concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee, si configura quale utenza soggetta ad accertamento per violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 11 novembre 1933, n. 1775 e ss. mm.;

DATO ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica per l'irrigazione di aree verdi è qualificabile, per la definizione del canone, alla categoria uso "irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate al verde pubblico" di cui alla L.R. 3/99 e DGR 2242/2005;

CONSIDERATO che qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, sarà dichiarata la decadenza dalla concessione;

DATO ATTO:

- che in data 21/08/2024 è stata inoltrata richiesta di verifica antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e che, essendo decorsi 30 giorni dalla richiesta, in assenza della *Comunicazione Antimafia Liberatoria* da parte del Ministero dell'Interno, si ritiene applicabile il principio del silenzio-assenso;
- della *Dichiarazione sostitutiva di certificazione* acquisita agli atti con prot. n. PG/2024/181118 del 08/10/2024 con cui il Rappresentante Legale della ditta CUNIOLA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA dichiara che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato, in data 03.03.2021, l'importo pari a € 230,00 per le spese di istruttoria;

- ha corrisposto in data 04/10/2024 l'importo totale pari ad € 820,47 corrispondente ai canoni dovuti per le annualità 2024 (€ 191,23), 2023 (€ 189,90), al rateo luglio-dicembre 2022 (€ 85,16) e ai relativi indennizzi per gli attingimenti di risorsa idrica effettuati in assenza di Concessione;
- ha versato in data 04/10/2024 la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente Determina di concessione, come risulta dalla dichiarazione acquisita agli atti con prot. n. PG/2024/181118 del 08/10/2024;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice FE21A0007;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta CUNIOLA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA - C.F 01444570582 - P.IVA 04121480372, con sede legale a Bologna (BO) in Via Farini n. 11, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee - codice FE21A0007, ai sensi dell'art. 5 e ss. del R.R. 41/2001 e con le caratteristiche di seguito descritte:
 - pozzo avente profondità di m. 95,00 dal piano campagna (profondità ridotta rispetto ai m. 110,00 previsti, rif. prot. PG/2024/55562);
 - ubicazione: Comune di Ferrara (FE), loc. S. Martino, via Buttifredo n. 40, su terreno di proprietà della richiedente, censito al Foglio n. 299, Mappale n. 221 del N.C.T; coordinate UTM-RER, x = 704406,36 - y = 961290,24;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,67 - portata media pari a 1,39 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 2.640,00;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione di attrezzature sportive e aree verdi;

2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione e trasmesso in data 08/10/2024;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2033;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2024 in 191,23 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite Posta Elettronica Certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00 ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D. Lgs. 33/2013, nonché del D. Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi dello strumento unico di programmazione, denominato *Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)* approvato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - ARPAE;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

12. di dare atto che come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARP AE A.A.C. Centro, in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022 che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara
Dott. Marco Roverati

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Ferrara (FE), località S. Martino, Via Buttifredo n. 40, rilasciata alla ditta CUNIOLA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA - C.F 01444570582 - P.IVA 04121480372, con sede legale a Bologna (BO) in Via Farini n. 11, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo - Codice FE21A0007.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è sita nel Comune di Ferrara (FE), località S. Martino, Via Buttifredo n. 40, su terreno di proprietà della richiedente e censito al Foglio n. 299, Mappale n. 221 del N.C.T; coordinate UTM*RER: x = 704406,36 - y = 961290,24.
2. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo, con le seguenti caratteristiche:
 - profondità pari a m. 95,00 dal piano campagna;
 - colonna cieca e microfessurata di tubi in PVC tipo PN12,5 MF, ϕ 125,0 x 113,0 mm;
 - tubo microfessurato di lunghezza pari a 5,00 m e con rete crociata (slot 0,4 mm);
 - quote fenestrate: tra m 90,00 e m 95,00 di profondità;
 - pozzo equipaggiato da un'elettropompa sommersa marca *Grundfos*, modello *SQE 5-70* installata a m 30,00 di profondità, con motore di potenza Kw 1,85/Hp 2,5153;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,67 - portata media di esercizio pari a 1,39 l/s;
 - tubo di mandata in polietilene ϕ 1"1/2 (48,3 x 42,5 mm).

Il pozzo è inoltre provvisto di:

- contaltri di tipo ZENNER 1"1/2 - DN40 a getto multiplo;

- pozzetto di alloggiamento di tipo prefabbricato in c/s di dimensioni pari a 100 x 100 x 100 cm, provvisto di coperchio carrabile in cls (spessore pari a 9 cm) e botola di accesso;
- testa pozzo con foro di ispezione per misura falda, rubinetto per campionamento delle acque e rubinetto di chiusura tubo di mandata.

Il pozzo non è equipaggiato di avampo.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione aree verdi.
- La superficie da irrigare corrisponde a ca. 6.000 mq (corte aziendale) di zona a prato piantumata con specie arbustive e arboree, per un totale di ca. 130 piantumazioni tra cui Platani, Carpini, Tigli, Tassi, Aceri e Lecci.

Per quanto riguarda le zone a prato, è prevista l'installazione di n. 86 irrigatori ad aspersione, l'impianto è suddiviso in settori e prevede cicli di irrigazione della durata di 30' ciascuno.

Relativamente alle piante, è previsto un impianto a goccia per ciascuna pianta.

Sono previsti ca. quindici cicli di irrigazione mensili per sette mesi/anno (marzo - settembre).

- La Categoria d'uso individuata ai sensi della L.R. 3/99 e della DGR 2242/2005, corrisponde all'uso "irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate al verde pubblico".
- Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,67 - portata media pari a 1,39 l/s e nel limite di volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 2.640,00.
- Il corpo idrico interessato dal prelievo è denominato *Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore* - Codice C.I. 0620ER-DQ2-TPAPCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, accedendo direttamente alla piattaforma web della Regione Emilia-Romagna denominata *PayER-PagoPA* e seguendo le indicazioni riportate sul sito ARPAE, alla seguente pagina web: "*Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento*", accessibile tramite il link www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2033.**
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal Disciplinare.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente, l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida.

Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza o rinuncia, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** -- Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e ai sensi della DGR 1195/2016, a trasmetterne i risultati rilevati, unitamente alle letture dei relativi contatori al 31 dicembre di ogni anno (con supporto di documentazione fotografica), entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai seguenti Enti:

- *ARPAE – SAC Modena, Polo Specialistico Demanio Acque* (pec: aoomo@cert.arpa.emr.it);
- *Regione Emilia-Romagna - Area Tutela e Gestione Acqua* (pec: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it);
- *Autorità di Bacino competente per territorio* (pec: protocollo@postacert.adbpo.it).

Il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. L'eventuale sostituzione dello strumento di misura dei volumi prelevati, dovrà essere comunicata tempestivamente a questo Servizio ARPAE, specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, le abilitazioni e le certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme e i regolamenti a tutela della risorsa idrica e al suo prelievo ed utilizzo, nel rispetto delle misure volte ad evitare danni alle persone ed alle cose e finalizzate alla sicurezza e alla tutela della salute delle persone nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i..

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.